

Questioni controverse in tema di conversione del pignoramento

Sommario: 1. Premesse. – 2. Questioni controverse inerenti la fase di ammissione. – 3. Conversione e sospensione del processo esecutivo. – 4. Questioni controverse inerenti il provvedimento di conversione. – 5. L'inadempienza. – 6. L'intervento tardivo. – 7. Ulteriori questioni in tema d'intervento. – 8. Il disconoscimento del credito non titolato nel sub-procedimento di conversione.

1. *Premesse.*

La conversione del pignoramento costituisce un'alternativa alla liquidazione del bene staggito che interviene a pignoramento eseguito, quindi non lo evita – come invece il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 494 c.p.c. – ma ne sostituisce l'oggetto (un bene mobile od immobile od un credito con una somma di denaro) e, come l'istituto appena citato, conserva al debitore la facoltà di riservarsi la ripetizione delle somme in esito alla contestazione del credito.

Tale ultima facoltà, in effetti, si concreta sia nel diritto del debitore stesso di proporre l'opposizione all'esecuzione che di proporre controversie ai sensi dell'art. 512 c.p.c., la qual ultima facoltà presuppone che all'esito della sostituzione debba esservi una fase distributiva.

In altri termini va esclusa ogni finalità solutoria⁽¹⁾, propria invece dell'istituto di cui all'art. 494 c.p.c., poiché quel che vuole il debitore è solo sostituire l'oggetto del pignoramento, non pagare. Ciò anche nell'ipotesi di rateizzazione, posto che anche qui si può sempre proporre opposizione o controversia distributiva, certamente però – con l'introduzione della previsione dei riparti periodici – avendo riguardo al più tardi al momento del primo fra essi. Quindi la conversione, costituisce un sub-procedimento, nell'ambito del processo esecutivo, dal quale viene

(1) Cass., 8-1-1966, n. 176, *GC*, 1966, I, 1832.

eliminata solo la relativa fase liquidatoria⁽²⁾, resa infatti superflua dalla soggezione a pignoramento di una somma corrispondente al totale di tutti i crediti, i quali quindi vanno posti sullo stesso piano ad onta delle eventuali prelazioni sostanziali che assistono alcuni fra essi (cfr. anche § 7). A tale ultimo proposito va infatti osservato che, essendo la conversione un'iniziativa del debitore, quest'ultimo non può che offrire una somma a garanzia di tutti i crediti, per cui ogni prelazione perde significato⁽³⁾.

Dalla natura non solutoria dell'istituto discende tra l'altro che la riserva di contestazione non dev'essere espressa nella domanda di conversione⁽⁴⁾, anche qui a differenza di quanto accade ai sensi dell'art. 494 c.p.c. per il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario, e che il terzo, in generale, non è legittimato alla domanda di conversione⁽⁵⁾, salvo il caso di cui all'art. 602 c.p.c., in cui però egli è parte del processo esecutivo.

Inoltre da ciò discende che la conversione non comporta certo l'estinzione del credito, che semmai consegue alla successiva fase della distribuzione, una volta risolta l'eventuale contestazione.

Ciò detto è evidente che quest'ultima può esserci, non per forza deve esserci, e così è evidente che il ricorso al nostro istituto diventa utile aldilà

⁽²⁾ Cass., 22-7-1999, n. 494, *FI*, 2000, I, 149; in dottrina CAPPONI, *Studi sul processo di espropriazione forzata*, Torino, 1999, 259 ss.

⁽³⁾ In argomento VERDE, *Conversione del pignoramento e intervento successivo dei creditori*, *RDP*, 1963, 413.

⁽⁴⁾ È peraltro noto che anche nel caso del pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario, si dubita che l'omessa riserva determini un ostacolo alla *condictio indebiti*, presupponendo il pagamento ex art. 494 c.p.c. la minaccia d'esecuzione, che esclude ogni possibilità d'interpretare lo stesso come atto d'acquiescenza; ANDRIOLI, *Commentario al Codice di procedura civile*, Napoli, 1957, 88.

⁽⁵⁾ Sul punto PETRONE, *Conversione del pignoramento*, *REF*, 2001, 340; in giurisprudenza Cass., 25-5-1971, n. 1524, *FI*, 1971, I, 1464, che peraltro giustifica la mancanza di legittimazione del terzo essenzialmente perché la conversione è azionabile solo dopo l'instaurazione del processo esecutivo, e quindi solo una parte dello stesso può avvalersene. *Contra* SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1963, 89, che per consentire il pagamento del terzo applica analogicamente il disposto dell'art. 2784 c.c. Si situa al limite la questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. n. 8250/2009, in cui è stata riconosciuta la legittimazione di un terzo, acquirente del bene staggito sulla base di sentenza che lo autorizzava a saldare il prezzo procurando la cancellazione dei pignoramenti trascritti. In dottrina viene quindi ricordato che nella nozione di terzo non legittimato all'istanza rientrano in particolare anche i comproprietari di beni la cui quota di pertinenza del debitore sia stata pignorata; cfr. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2016, 576. Diversamente forse si dovrebbe ritenere con riguardo al coniuge non debitore in caso di pignoramento del bene in comunione legale, in quanto lo stesso è considerato soggetto passivo dell'esecuzione.

L'esclusione del pagamento da parte del terzo è peraltro da ricollegarsi, come detto nel testo, alla natura non solutoria e dunque all'inapplicabilità dell'art. 1180 c.c.

della necessità di liberare il bene dal pignoramento conservando le facoltà di contestazione per chi volesse effettuare un pagamento rateizzato in pendenza del processo esecutivo, posto che qui la rateizzazione dipende da una scelta discrezionale del giudice e non dalla buona volontà del creditore, come invece accadrebbe in caso di sospensione volontaria *ex art. 624-bis* c.p.c. (che a causa del divieto di rinvii è di fatto l'unico strumento per consentire diversamente un pagamento rateale) con *a latere* appunto un accordo dilatorio. Se poi il debitore volesse pagare in unica soluzione in corso di esecuzione, escluso l'istituto di cui all'art. 494 c.p.c., che infatti presuppone il non avvenuto pignoramento, può farlo versando il dovuto con le spese, senza ricorrere alla conversione e ottenendo l'effetto liberatorio. Anche in questo caso però non di rado si ricorre alla conversione per ragioni di certezza (il provvedimento determinativo del credito) e di ottenimento della cancellazione del pignoramento senza contestazioni.

Sempre dal punto di vista dell'inquadramento generale, occorre poi sottolineare come le somme che vengono versate avranno effetto liberatorio dal vincolo del pignoramento solo a seguito del pagamento integrale di quanto stabilito nell'ordinanza di conversione. Il che val quanto dire che – soprattutto in tema di pagamenti rateali autorizzati nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.c. – finché l'ultima rata non si sia versata, oggetto del pignoramento rimangono i beni stessi e non il denaro, tant'è vero che l'art. 495, 5° co., c.p.c. stabilisce che le somme versate “formano parte dei beni pignorati” solo per il caso ivi disciplinato, ossia quello dell'inadempimento del debitore rispetto all'ordinanza di conversione, ed allo stesso tempo, il 6° co. subordina la liberazione dal pignoramento (e quindi l'effetto di conversione) proprio al versamento dell'ultima rata.

Da ciò consegue che nelle more del sub-procedimento, anche a seguito dell'ordinanza e per tutta la durata dell'eventuale rateizzazione, il custode permarrà nei suoi poteri e nei suoi compiti, e addirittura potrebbe insorgere la necessità di nominarlo (es. per riscuotere i canoni e gestire la locazione del bene pignorato).

Dal punto di vista della struttura, il sub-procedimento di conversione è introdotto da un'istanza del debitore, cui segue una fase di delibazione da parte del g.e. che emetterà poi l'ordinanza di conversione a seguito di un'udienza; ad essa seguirà un'ulteriore udienza per la verifica dell'adempimento alla conversione.

A tale ultimo proposito si pone sempre la necessità logica di un'udienza di verifica dell'avvenuto adempimento integrale (sia in unica soluzione sia rateale) ad esito della quale potrà essere dichiarata appunto, come appena riportato, la liberazione del bene tramite apposita ordinanza espressamente

prevista dal 6° co. citato. Quest'ultima costituisce provvedimento immanicabile e necessario – salva l'ipotesi (rarissima nella pratica) del versamento all'udienza dell'intero importo, nel qual caso essa è contestuale a quella di conversione e – in ipotesi di espropriazione immobiliare – conterrà anche l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento⁽⁶⁾.

Non si deve peraltro dimenticare che gli effetti dell'ordinanza in parola sono solo di natura dichiarativa, essendo la liberazione del bene ricollegata dalla norma al mero completamento tempestivo del pagamento dell'intera somma⁽⁷⁾, così come correlativamente a ciò è legato il trasferimento del pignoramento sulla somma.

Va infine sottolineato che particolare effetto dell'ordinanza in parola, ove sia stata spiegata opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c. con riferimento alla pignorabilità del bene, sarà quello di provocare la cessazione della materia del contendere di tale giudizio (diversamente dalle altre opposizioni). L'ultima fase del sub-procedimento, culminante nell'ordinanza suddetta e nell'ordine di pagamento ai creditori, è quella della distribuzione. Fase che di norma è disciplinata, nonostante l'eventuale molteplicità dei creditori, ai sensi dell'art. 510 c.p.c., con esclusione quindi, di norma, della disciplina di cui agli artt. 541 o 596 c.p.c. Invero, tenuto conto del fatto che la somma di conversione soddisfa tutti i creditori, non v'è luogo ad alcuna controversia tra essi o ad alcun piano amichevole *ex art.* 541 c.p.c., ma le sole contestazioni possibili sono quelle eventualmente promosse dal debitore *ex art.* 512 c.p.c.⁽⁸⁾.

Secondo autorevole dottrina⁽⁹⁾ la distribuzione delle somme di conversione va preceduta da apposita istanza *ex art.* 529, 1° co., c.p.c., soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 497 c.p.c., il cui *dies a quo* andrebbe individuato ovviamente con riferimento alla data del provvedimento con cui il g.e., constatato l'adempimento, dichiara la conversione del pignoramento nel denaro. Ciò sull'evidente presupposto che qui non ci si trova in una situazione analoga a quella della distribuzione del ricavato, che obiettivamente non richiede un espresso atto di impulso, quanto invece in una situazione analoga a quella del pignoramento di denaro. Fermo restando quanto si dirà per la diversa ipotesi di distribuzione delle somme

⁽⁶⁾ Mai però la purgazione dalle garanzie reali, potere non attribuito al g.e., il che peraltro dimostra ancora una volta la natura non solutoria dell'istituto.

⁽⁷⁾ CASTORO, *op. ult. cit.*, 205.

⁽⁸⁾ VERDE, *Conversione*, cit., 419.

⁽⁹⁾ TARZIA, *La conversione del pignoramento con versamento rateale*, *RDPPr*, 1976, 458; VERDE, *Il pignoramento*, Napoli, 1964, 128; per l'opinione contraria cfr. *infra* § 4, *ivi*, nota 42.

in caso di inadempimento dell'ordinanza di conversione, oggi la tematica – con specifico riferimento alle somme risultanti dalla perfezionata conversione – deve fare i conti con la previsione delle distribuzioni parziali, le quali in base al dato normativo (art. 495, 4° co., c.p.c.) prescindono da qualsiasi istanza e vanno effettuate ogni sei mesi. Ne deriva, a mio parere, che a non diverse conclusioni deve ormai giungersi anche nel caso del perfezionamento della conversione, cioè dopo il versamento dell'ultima rata o, in generale, anche ove non sia prevista alcuna rateizzazione. In effetti la disciplina specifica della distribuzione in sede di conversione non può che prevalere su quella generale.

Alla luce di tutto quanto precede, a mio avviso la tesi che nega la necessità della fase distributiva⁽¹⁰⁾ – ritenendo che ogni controversia sul credito debba essere sollevata nella fase della conversione (ed esclusivo oggetto dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* avverso la relativa ordinanza), per cui non vi sarebbe luogo a controversie distributive nel senso dell'art. 512 c.p.c. in quanto la somma di conversione è rapportata ai crediti di tutti – non risulta aderente alla ricostruita natura della conversione stessa ed alla possibilità di contestazione ad essa inerente.

Le modalità concrete di distribuzione possono mutare a seconda del numero dei creditori che beneficiano della conversione: se vi è un solo creditore, la somma sarà attribuita direttamente a quest'ultimo, se ve ne sono due o più, per espressa previsione di legge (l'art. 495 c.p.c. richiama testualmente l'art. 510 c.p.c.) occorrerà far luogo a ripartizione proporzionale delle somme, sulla scorta dell'entità del credito vantato da ciascuno rispetto alla somma complessivamente convertita.

Da specificare che l'attribuzione periodica *ex art. 495 c.p.c.* avviene a titolo definitivo (a differenza di quella effettuata sulla base di una prassi cui si farà subito cenno, per cui si provvede a far versare ad ogni scadenza rateale direttamente al creditore).

La durata del pignoramento del denaro peraltro può rivelarsi molto limitata, ove la distribuzione consegua all'avvenuto adempimento dell'ordinanza di conversione, ma può anche prolungarsi ove intervenga una controversia distributiva od oppositiva, nel caso (per quest'ultima) che venga anche disposta la sospensione dell'esecuzione, o che nella prima si provveda *ex art. 618 c.p.c.* o anche *ex art. 512, 2° co.*, stesso codice. Queste ultime osservazioni fanno comprendere la non divisibilità della prassi del pagamento diretto; se l'effetto della conversione è costituito dal solo mutamento

⁽¹⁰⁾ CASTORO, *L'esecuzione forzata nel suo aspetto pratico*, Milano, 1998, 202.

dell'oggetto del pignoramento (dal bene al denaro); se il debitore può contestare il credito anche senza esplicitare la riserva in sede d'istanza; se a fronte dell'opposizione o della controversia distributiva *ex art. 512 c.p.c.* può intervenire un provvedimento sospensivo, è evidente che l'aver prima autorizzato il versamento diretto al creditore è profondamente distonico rispetto alla natura ed ai (possibili) esiti del sub-procedimento.

Le questioni controverse proprie del nostro sub-procedimento sono di vario genere ed involgono profili che vanno dall'ammissibilità dell'istanza fino alle interferenze dell'inadempimento del debitore con la disciplina dell'intervento nell'esecuzione forzata e con quella della distribuzione del ricavato.

2. *Questioni controverse inerenti la fase di ammissione.*

La domanda di conversione – che non necessita di particolari forme, potendo addirittura essere proposta a verbale, e non richiede assistenza legale⁽¹¹⁾ risulta anzitutto inammissibile se con essa non venga versata una somma corrispondente al quinto dell'importo del credito⁽¹²⁾.

La norma non indica però con precisione quale sia la relativa base di calcolo, il quale deve certamente fare riferimento non solo ai crediti del procedente, ma anche a quelli degli intervenuti (come specifica la disposizione stessa) fino alla data del deposito dell'istanza.

Tra questi ultimi – come vedremo – vanno ricompresi anche quelli senza titolo⁽¹³⁾.

È dubbio se l'importo debba essere determinato anche con riferimento agli interessi ed alle spese maturate a quel momento, ma è logico che al debitore, come avverte la dottrina⁽¹⁴⁾, non può essere fatto carico, ai fini

⁽¹¹⁾ Cass., 23-11-1967, n. 2818, *GI*, 1969, I, 151.

⁽¹²⁾ Nonostante il chiaro dettato dell'art. 495, 2° co., c.p.c., la giurisprudenza da tempo ritiene che il versamento del quinto ad opera del debitore con modalità differenti rispetto all'ordinario deposito della somma in cancelleria costituisca una mera irregolarità che, se comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non pregiudica l'ulteriore corso della procedura di conversione, Cass., 11-2-1999, n. 1145.

⁽¹³⁾ Come noto l'art. 499, 3° co., c.p.c., dispone per tale ipotesi che il creditore, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, notifici lo stesso al debitore. In dottrina si è escluso il carattere perentorio del termine (BARRECA, *L'intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformare*, REF, 2007, 23). Tuttavia si deve qui rimandare a quanto si dirà ai crediti non titolati, *infra* § 8, e avendo la mancata notifica effetto preclusivo rispetto alle conseguenze del sub-procedimento di riconoscimento *ex art. 499, 6° co., c.p.c.*, essa determinerà l'esclusione del credito dall'ordinanza determinativa emessa *ex art. 495 c.p.c.* Conseguenza che peraltro andrà esclusa se l'interventore chiederà un termine per la notifica.

⁽¹⁴⁾ In tal senso SOLDI, *Manuale*, cit., 574; *contra* DANOVÌ, *Sulla determinazione della somma da depositare ex art. 495, 2° co., c.p.c.*, *RDPPr*, 2002, 551, che giunge alla conclusione

dell'ammissibilità, del calcolo esatto degli importi e dei relativi aggiornamenti, e quindi egli può limitarsi ai dati documentali, in particolare alle risultanze del precetto (il che è già molto, ad esempio, in riferimento all'ipotesi di titolo stragiudiziale come il mutuo, in cui l'importo richiesto è tutt'altro che facilmente ricostruibile rispetto al debito originario) e del ricorso per intervento; ciò in conformità sia alla natura dell'istituto *de quo*, per cui deve ritenersi che il debitore debba offrire il versamento di una somma corrispondente al credito fondante l'azione esecutiva, salvo le riserve che si sono dette; sia a quanto ricavabile dalla norma, che fa in proposito espresso riferimento al credito fondante il pignoramento ed agli atti di intervento, alludendo quindi agli importi dagli stessi direttamente ricavabili.

È certo poi che il debitore possa decurtare le somme versate successivamente all'introduzione dell'azione esecutiva (salvo non vi sia una regolare imputazione di esse ai crediti maturati successivamente a titolo di accessori e spese) e, nel caso di titoli stragiudiziali, anche anteriormente (si pensi al già richiamato esempio del mutuo). Naturalmente, ai fini dell'ammissibilità, all'istanza devono essere allegate le prove documentali dei pagamenti, come del resto dispone la norma, ed a quel punto, ove all'udienza il creditore contestasse la sussistenza dei pagamenti, non si verterebbe più in tema di ammissibilità dell'istanza ma di determinazione della somma per la conversione, per cui si aprirebbe la strada ad un'ordinaria opposizione all'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui poi il debitore, o per effetto di quanto sopra indicato o a causa di un suo errore, abbia versato un importo inferiore al quinto, lo stesso non potrà ripresentare una nuova istanza. L'ult. co. dell'art. 495 c.p.c., infatti, ne sancisce in tali casi l'inammissibilità.

In particolare, stabilendo che la stessa può essere "avanzata una sola volta", la disposizione prevede – a mio parere – che anche l'istanza inammissibile (e dunque non soltanto una precedente conversione inadempita) rilevi ai fini della improponibilità di una nuova istanza, posto che appare evidente come la semplice presentazione della stessa consumi definitivamente la facoltà di conversione.

Altra questione controversa è quella del *dies a quo* per la presentazione dell'istanza di conversione.

In proposito, la tesi restrittiva secondo cui si dovrebbe considerare improponibile l'istanza fino all'udienza fissata per il provvedimento che

secondo cui invece il debitore debba aggiornare l'ammontare con gli interessi e le spese fino al momento del deposito anche in ragione della naturale estensione diacronica del pignoramento.

dispone la vendita (per l'espropriazione immobiliare quella prevista dall'art. 569 c.p.c.) in quanto frattanto potrebbero intervenire altri creditori⁽¹⁵⁾, non è a mio avviso sostenibile né dal punto di vista letterale, visto che la disposizione prevede solo il *dies ad quem* (cfr. *infra*), né da quello logico, perché ciò varrebbe quanto esporre il debitore a dei costi certi ed a subire le conseguenze della prosecuzione del processo esecutivo fino all'udienza suddetta (soprattutto così procrastinandosi inutilmente il vincolo del pignoramento) in attesa della mera possibilità di interventi.

Egli quindi, fin da quando ha notizia del pignoramento, ben potrà proporre l'istanza in parola.

Sotto tale profilo non si dovrebbe giungere a difformi conclusioni neppure nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, laddove benché il pignoramento stesso debba qualificarsi come fattispecie a formazione progressiva, non si vede quale ostacolo vi sia (salvo sempre considerare la possibilità di interventi) ad ammettere l'istanza dopo la notifica dell'atto previsto dall'art. 543 c.p.c.

Non vi è invece ormai questione alcuna circa il *dies ad quem*, visto che sul punto la norma è chiara nel considerare come sbarramento temporale ultimo il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione (il che peraltro comporta ad esempio la proponibilità dell'istanza per tutta la durata del sub-procedimento di accertamento del credito ai sensi dell'art. 549 c.p.c., ed in quella d'espropriazione immobiliare fino all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.).

Deve solo precisarsi, con riferimento al caso del pignoramento di bene indiviso, che lo sbarramento sopra indicato andrà riferito all'udienza fissata *ex art.* 788 c.p.c., non potendosi certo ammettere che, mancando qui una vendita in sede esecutiva, la facoltà di conversione sia possibile anche successivamente. Si vedrà poi al § successivo che l'intervenuta sospensione del processo esecutivo (che si verifica *ex lege* nel caso della divisione c.d. endoesecutiva) non impedisce in sé l'ammissibilità dell'istanza di sospensione.

Merita però in proposito, un accenno il fatto che l'art. 492, 3° co., c.p.c. stabilisce che l'atto di pignoramento debba contenere l'avvertimento circa la facoltà di conversione prima che sia disposta la vendita. Orbene, fermo restando che l'omessa menzione di tale avvertimento non comporta l'invalidità dell'atto, non prevista espressamente dalla legge, si può ritenere che la stessa dovrebbe peraltro comportare la facoltà di proporre l'istanza

(15) SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, 89.

anche dopo il termine indicato, in quanto diversamente opinando si avrebbe un'interpretatio abrogans della disposizione.

In effetti, se è vero che l'avvertimento *de quo* si limita a ricalcare una disposizione normativa, è altresì vero che lo stesso nell'ottica del legislatore che lo ha previsto assurge ad onere informativo primario per il debitore, con una chiara finalità di tutela dei suoi interessi economico-patrimoniali. Peraltro, in caso di omesso avviso da parte dell'ufficiale giudiziario è possibile ipotizzare una sanatoria, su istanza di un creditore (il precedente ma anche un intervenuto) o d'ufficio, mediante la notifica – ad opera della parte più diligente – di un atto che contenga tale specifica indicazione⁽¹⁶⁾.

Qualora non si operi, in un'ottica preventiva, nel modo descritto si ritiene che al debitore spetti la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c. In altri termini, allorché il debitore non sia stato informato nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. della facoltà di conversione nel termine di legge, non può essere disposta la vendita o l'assegnazione. Se ciò avvenisse egualmente, la relativa ordinanza dovrebbe considerarsi viziata e pertanto soggetta all'opposizione agli atti, in quanto emessa in violazione del diritto all'informazione circa le modalità e i termini dell'istanza di conversione⁽¹⁷⁾, con la conseguenza che il debitore, ottenuto l'annullamento in parola potrà proporre finalmente la sua istanza.

Sebbene questo sia l'orientamento del giudice di legittimità, non si vede perché – anche a fini di economia processuale – non possa essere ammessa un'interpretazione in base alla quale in caso della suddetta omissione, si consenta al debitore di essere rimesso in termini per la presentazione dell'istanza, senza necessità di proporre un'onerosa opposizione agli atti esecutivi⁽¹⁸⁾.

Va poi ricordato che se, nonostante vizi della procedura, incluso l'omesso avvertimento, si sia comunque giunti all'aggiudicazione⁽¹⁹⁾ senza

⁽¹⁶⁾ In tal senso Cass., Sez. III, 23-3-2011, n. 6662.

⁽¹⁷⁾ In tali termini Cass., 23-3-2011, n. 6662; in dottrina SOLDI, *Manuale*, cit., 413.

⁽¹⁸⁾ Non si sconosce che la dottrina ha ricostruito la necessità dell'opposizione agli atti sulla base dell'osservazione secondo cui il processo esecutivo è strutturato come una serie di subprocedimenti autonomi per cui la conclusione di ciascuno impedisce di far valere successivamente un vizio già verificatosi, cfr. STORTO, *La conversione del pignoramento*, in BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2007, 60. Resta che qui lo scopo del debitore non è demolire un atto del processo esecutivo, ma semplicemente poter proporre uno (l'istanza di conversione) rispetto al quale non ha avuto le informazioni circa i relativi termini nella forma in cui aveva diritto.

⁽¹⁹⁾ A diverse conclusioni deve però giungersi per la giurisprudenza di legittimità con riguardo all'assegnazione al creditore; con specifico riguardo a quella del credito prevista dall'art. 553 c.p.c., cfr. Cass. n. 6662/2011, cit.

che sia stata decisa l'istanza di conversione, quest'ultima comunque deve considerarsi ormai improcedibile ai sensi del disposto di cui all'art. 187 disp. att. c.p.c., che fa prevalere le ragioni dell'aggiudicatario anche in caso di chiusura anticipata o di estinzione per qualsiasi causa del processo esecutivo⁽²⁰⁾.

Infine deve rimarcarsi che allorché comunque l'istanza sia dichiarata inammissibile, il debitore ha diritto a recuperare l'importo del quinto versato, posto che l'equiparazione dello stesso ai beni pignorati consegue solo all'inadempimento rispetto all'ordinanza di conversione, come ben si evince dall'art. 495, 6° co., c.p.c. e non anche per il caso di rilevata inammissibilità dell'istanza stessa.

Va infine verificata l'ammissibilità dell'istanza di conversione in tema d'esecuzione esattoriale. Poiché la disciplina speciale non si occupa dell'argomento, occorre far capo unicamente a quanto previsto dall'art. 495 c.p.c., il quale come detto caratterizza l'ammissibilità dell'istanza di conversione con uno specifico *dies ad quem* dato dall'emissione del provvedimento che dispone la vendita. Sennonché l'esecuzione esattoriale inizia con l'avviso di vendita (art. 78, d.p.r. 602/1973). Ne consegue che, oltre all'assenza di una disciplina specifica, sussiste incompatibilità del nostro istituto con l'esecuzione esattoriale, a meno di voler forzare il dato normativo spostando il *dies ad quem* al momento di celebrazione dell'asta, e allora dovendosi ulteriormente configurare un potere di differimento dell'asta peraltro ormai estraneo all'istituto in generale. Né mi pare che l'esclusione della conversione possa intendersi come lesiva del dettato costituzionale, tra l'altro conoscendo l'esecuzione esattoriale istituti che, pur non sovrapponibili con la conversione, danno al contribuente benefici di carattere dilatorio⁽²¹⁾.

3. Conversione e sospensione del processo esecutivo.

Un interrogativo che di frequente si è posto, in dottrina quanto in giurisprudenza, concerne l'esatta qualificazione dello stato in cui versa il processo esecutivo per effetto della presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento.

Ci si è anzitutto domandati se la sospensione del processo in presenza di un'istanza di conversione debba esser considerata automatica (ossia un

⁽²⁰⁾ Cass. n. 8017/2009, REF, 2009, 492.

⁽²¹⁾ *Contra* SOLDI, *Manuale*, cit., 1647, che infatti ritiene l'estensibilità dell'istituto anche alla materia esattoriale, proprio per assicurare un'interpretazione costituzionalmente orientata.

effetto *ope legis* ricollegato all'istanza) ovvero se trattasi di una facoltà che il G.E. debba esercitare discrezionalmente, senza che gli atti esecutivi *medio tempore* compiuti possano, per ciò solo, esser considerati viziati *ex art. 626 c.p.c.*

La giurisprudenza di legittimità meno recente⁽²²⁾, sotto la vigenza del precedente testo dell'art. 495 c.p.c., aveva ritenuto di dover aderire ad un'interpretazione particolarmente garantista in materia, affermando che in attesa dell'emanazione dell'ordinanza di conversione si sarebbe verificata una sospensione legale della procedura esecutiva e, di conseguenza, sarebbe stato necessario il differimento della vendita eventualmente già fissata, che – ove comunque espletata – sarebbe stata affetta da nullità.

Mutata la sensibilità del giurista nei confronti delle esigenze di celerità ed economia processuale, invece, si era fatta strada l'idea che alla mera presentazione dell'istanza di conversione non conseguisse necessariamente una sospensione del processo ma più semplicemente il differimento della vendita fissata, rimesso peraltro al prudente apprezzamento del giudicante⁽²³⁾, il quale – per decidere – avrebbe dovuto tener conto di tutta una serie di parametri offerti dal caso concreto, quali ad esempio: le ragioni addotte dalle parti e la loro condotta, l'entità del credito da convertire, i tempi richiesti per l'eventuale rateizzazione, ecc., orientamento che si era venuto affermando per far fronte alle istanze di conversione depositate in prossimità dell'asta e con chiaro intento dilatorio⁽²⁴⁾.

Alla stregua del nuovo dettato normativo – che impone la proposizione dell'istanza prima che sia disposta la vendita – si deve ritenere adesso che il giudice, ove l'istanza sia ammissibile, è tenuto a differire direttamente l'udienza di autorizzazione alla vendita (eventualmente già fissata).

Tale esito, da un lato, riduce il potere discrezionale del giudicante e minimizza la possibile disparità di trattamento derivante da differenti sensibilità sul punto, dall'altra consente di superare le (diverse) prassi giudiziarie, non ricondotte ad unità neppure mediante gli indicati interventi della Suprema Corte.

Ulteriori questioni ermeneutiche si pongono in relazione alle interferenze fra il sub-procedimento di conversione e la sospensione del processo esecutivo.

⁽²²⁾ Cass., 17-4-1978, n. 1810; Cass., 12-4-1980, n. 2342, Cass., 3-8-1987, n. 6690.

⁽²³⁾ Cass., S.U., sent. n. 7378/1990.

⁽²⁴⁾ TARANTO, *La conversione del pignoramento da strumento di sostituzione del compendio ad espediente dilatorio della vendita*, GI, 1978, I, 1417.

In base alla lettera dell'art. 623 c.p.c. la sospensione del processo esecutivo può aversi per causa legale ovvero giudiziale ad opera del giudice della c.d. opposizione a precetto (ossia dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo) oppure dallo stesso giudice dell'esecuzione. Ancora, causa tipica di sospensione, come recita l'art. 624 c.p.c., è l'opposizione all'esecuzione *ex artt.* 615 e 619 c.p.c. ove ricorrano gravi motivi ed un'apposita istanza di parte in tal senso. Infine, si può dar luogo a sospensione *ex art.* 624-*bis* c.p.c. su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.

Sul sub-procedimento di conversione del pignoramento allora, potrà – innanzitutto – influire la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta *ex art.* 623 c.p.c. dal giudice della cognizione in relazione al titolo esecutivo attivato (ad es. in caso di sospensione della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo disposta alla luce degli artt. 649 e 650 c.p.c. oppure di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata decretata dal giudice d'appello *ex art.* 283 c.p.c. o ancora disposta in sede di opposizione a precetto), ovvero del processo esecutivo ad opera del giudice dell'esecuzione *ex art.* 624 c.p.c.

Si potrebbe astrattamente ipotizzare che, in tali casi, dovrebbe ritenersi sospeso anche il sub-procedimento di conversione fino alla definizione del giudizio di cognizione presupposto, in cui l'eventuale accoglimento delle ragioni debitorie determinerà necessariamente la restituzione delle somme *medio tempore* versate dal debitore in favore della procedura esecutiva.

In senso contrario, si può tuttavia osservare come il debitore che proponga un'istanza di conversione esprima la precipua volontà di sottrarre il bene al vincolo del pignoramento, per cui mi parrebbe preferibile la soluzione della non sospensione del sub-procedimento in modo da consentire la liberazione stessa, spostando la decisione della sospensione alla fase successiva della distribuzione. Soprattutto la conversione incide sul pignoramento e questo non è toccato dalla sospensione. Logicamente con l'introduzione ad opera della novella della distribuzione parziale (art. 495, 4° co., c.p.c.) occorreranno i conseguenti adattamenti che vedremo a fine paragrafo.

A non diversa *ratio* deve a mio avviso ispirarsi la soluzione della questione circa l'ammissibilità dell'istanza di conversione proposta in un processo esecutivo già sospeso.

In entrambi i casi (artt. 623 e 624 c.p.c.) si potrebbe teoricamente ritenere che l'istanza di conversione non possa esser proposta a procedura esecutiva (già) sospesa, proprio alla luce del rapporto di pregiudizialità-dipendenza logica che lega l'accertamento cognitivo alla debenza delle somme da convertire.

Tale ultima soluzione però mi pare contrasti proprio con la *ratio* dell'istituto. Il debitore ha cioè l'interesse, tutelato dalla norma in esame, a liberare il bene dal pignoramento attraverso il versamento di una somma di denaro, e ciò non si vede perché non possa realizzarsi anche in caso di processo esecutivo sospeso, che notoriamente non fa venir meno fino alla definizione del giudizio d'opposizione il vincolo del pignoramento. Anzi proprio l'effetto tipico della conversione, consistente nella modifica dell'oggetto del pignoramento, consente di far ritenere l'ammissibilità di tale istanza a fronte di un processo sospeso, per cui ad essa non si applicherà il disposto di cui all'art. 626 c.p.c. (25).

Senz'altro poi la conversione è ipotizzabile nel caso di sospensione *ex art. 624-bis* c.p.c.: la sospensione volontaria, in effetti, lascia dei margini operativi agli attori della procedura esecutiva, che ne chiedono un arresto temporaneo proprio per addivenire a soluzioni transattive o *lato sensu* conciliative: non di rado, tali esiti soddisfattivi sono raggiunti proprio per mezzo di pagamenti su base rateale. Se è così non si vede allora perché non consentire la conversione, ma con questo di particolare, che se ad essa si addivenga (sempre, beninteso, che temporalmente sia ancora possibile), il sub-procedimento si sostituirà a quel punto *in toto* alla sospensione volontaria, col che oltre alla possibilità di un effetto vantaggioso per il debitore (l'ampliamento a trentasei rate a fronte della durata della sospensione fissata nel massimo in ventiquattro mesi) si avrà pure che in caso di inadempimento gli effetti saranno quelli previsti dall'art. 495 c.p.c., incluso l'assoggettamento delle somme a pignoramento (i pagamenti stragiudiziali che avvengono invece in sede di sospensione volontaria sono ovviamente acquisiti ai creditori che li hanno percepiti), salvi sempre gli effetti che si vedranno in caso di riparti parziali ai sensi della novella.

Peraltro è vero che, proposta l'istanza di conversione a processo sospeso *ex art. 624-bis* c.p.c., in caso di inadempienza all'ordinanza di conversione il debitore non potrà più accedere a nessuno dei due istituti.

Quanto all'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo del creditore che chieda di intervenire nel processo esecutivo, il relativo credito non potrà invece essere considerato ai fini della conversione perché egli non ha titolo ad intervenire. Diversamente se la sospensione interveniva successivamente alla conversione: qui non si può pensare a mio avviso a

(25) In proposito si ricorda che avvertita dottrina annovera proprio la conversione tra gli atti conservativi che non sono soggetti al divieto di cui all'art. 626 c.p.c.; MASTROGIOVANNI, in ARIETA-DE SANTIS-DIDONE (a cura di), *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Torino, 2016, *sub art. 626 c.p.c.*, 1715; SOLDI, *Manuale*, cit., 2165.

una rideterminazione dell'importo di conversione, ma piuttosto ad un accantonamento in sede distributiva, in analogia a quanto previsto dall'art. 499 c.p.c.

Circa la sospensione *ex art.* 624 c.p.c. relativa a un solo creditore (in presenza di altri creditori titolati), cfr. *infra* § 4.

Va esaminata, poi, l'eventualità che il debitore formuli l'istanza di conversione quando il processo esecutivo sia incominciato ma non possa temporaneamente proseguire per cause di carattere squisitamente endo-processuale quali, ad es., la concessione del termine per integrare la documentazione ipo-catastale *ex art.* 567 c.p.c. o per il deposito dell'istanza di vendita, o ancora in attesa che il creditore procuri un atto di accettazione dell'eredità da parte del debitore trascrivibile.

Si deve ritenere che lo stato di attesa in cui cade la procedura nei casi in esame non sia d'ostacolo alla proponibilità ed alla successiva ammissibilità dell'istanza di conversione, in assenza di un esplicito divieto in tal senso, essendo primario interesse del debitore addivenire alla liberazione dal proprio debito con il minor dispendio di risorse e tempi.

Ma in quale stato cade la procedura dopo l'ordinanza che accoglie la conversione? Questione tuttora rilevante, pur dopo l'anticipazione del termine per la proposizione dell'istanza di conversione, specie in ipotesi di pagamento rateale, per tutto quanto può accadere entro la fine della rateizzazione stessa.

Talora in dottrina si è parlato in proposito di sospensione⁽²⁶⁾.

Quanto alla prassi, in alcuni uffici giudiziari, una volta emessa l'ordinanza di conversione si differiva l'emissione dell'ordinanza di vendita a termine fisso⁽²⁷⁾ ovvero all'esito della verifica dell'ultimo versamento rateale o, ancora, veniva emessa un'ordinanza di vendita sospensivamente condizionata all'esito della conversione (o, il che sarebbe lo stesso dal punto di vista giuridico, risolutivamente condizionata al buon esito della medesima conversione)⁽²⁸⁾.

Altra soluzione che si è riscontrata in caso di conversioni presentate all'udienza di vendita è stata quella di determinare la somma da sostituire ai beni pignorati, dare un breve termine per il versamento della prima rata

⁽²⁶⁾ TARANTO, *La conversione del pignoramento*, cit.

⁽²⁷⁾ Ad esempio, come riportato da F. D'AQUINO, *La conversione del pignoramento*, articolo pubblicato su *Altalex*, Quotidiano d'informazione giuridica, n. 3448 del 22-12-2011, la prassi a Monza era di differire la vendita di un mese dando un termine al debitore di versare il saldo entro dieci giorni (oltre il termine di grazia), senza rateizzazione. Prassi peraltro che ad oggi risulta abbandonata.

⁽²⁸⁾ Prassi indicate in tal senso in SOLDI, *Manuale*, cit., 577.

(ovvero negare *tout court* la rateizzazione) e differire gli esperimenti di vendita a data successiva a tale termine⁽²⁹⁾.

Tali soluzioni, più che affette da soverchio empirismo, non tengono conto a mio parere del già affermato principio secondo cui, innestato nel processo esecutivo il sub-procedimento di conversione, la fase liquidatoria viene meno, risorgendo essa solo in caso di verificata inadempienza del debitore all'ordinanza. Semplicemente dunque, dopo l'ordinanza di conversione, il processo esecutivo continua⁽³⁰⁾ ma non occorre provvedere sull'istanza di vendita in alcuna guisa.

Quindi anche dopo l'ordinanza che dispone la conversione si avrà solo un effetto dilatorio sugli atti esecutivi successivi, il che tra l'altro esclude l'applicabilità della sanzione di nullità per gli atti stessi ai sensi dell'art. 626 c.p.c.⁽³¹⁾. In altri termini la conversione non pone il processo esecutivo in una fase di quiescenza come la sospensione *ex artt.* 623 e 624 c.p.c., ma costituisce essa stessa una forma di prosecuzione dello stesso, che comporta come già osservato solo l'incompatibilità con esso della fase liquidatoria⁽³²⁾.

Si è poi già visto (*retro* § 1) come nelle more del sub-procedimento può anche procedersi alla nomina del custode, che se precedentemente insediato permane nelle sue funzioni. Parimenti sarà possibile instare per la riduzione del pignoramento, sebbene ciò non altererà né l'importo di conversione in generale né l'eventuale entità delle rate (posto che è l'oggetto del pignoramento e non il credito che viene così ridotto).

Del resto si è detto che alla conversione consegue la descritta fase distributiva, il che dimostra viepiù l'insussistenza di qualsiasi sospensione.

Ho fin qui più volte accennato alla riserva di opposizione o di contestazione del credito che è nelle facoltà del debitore che abbia chiesto la conversione.

Ma se appunto la questione si ponesse in sede distributiva, è logico che qui, realizzato l'effetto della liberazione del bene dal vincolo, il *proprium* della sospensione stessa sarà costituito da un ostacolo alla distribuzione.

⁽²⁹⁾ Cfr. ancora F. D'AQUINO, *op. cit.*

⁽³⁰⁾ In tal senso v. PETRONE, *Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di intervento dei creditori successivamente alla presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento*, REF, 2003, 608 ss.

⁽³¹⁾ CAPPONI, *Conversione del pignoramento e sospensione del processo esecutivo*, FI, 1991, I, 811.

⁽³²⁾ Nel senso che la conversione comporta solo l'incompatibilità della fase liquidatoria cfr. riferimenti *retro*, nota 2; inoltre PETRONE, *Conversione*, cit., 340. Da ciò discende quindi l'inammissibilità di tutti gli atti ad essa strumentali, come – almeno di regola – l'emissione dell'ordine di liberazione, mentre quello eventualmente già emesso non andrà posto in esecuzione.

Oggi, e anche questo lo si è già detto, sono previsti i riparti parziali. Essi anzitutto non trovano ostacolo quando il debitore non intende contestare il credito. Ma se fosse sollevata contestazione (al primo riparto, come ricordato *retro* § 1) od opposizione, la sospensione se concessa colpirà non l'eventuale rateizzazione ma la sola distribuzione, per consentire comunque il compiersi dell'effetto liberatorio del bene una volta compiuti i versamenti.

4. Questioni controverse inerenti il provvedimento di conversione.

Una volta che il giudice abbia verificato la congruità delle somme alla luce dei superiori criteri, fisserà l'udienza e nel corso di quest'ultima, nel contraddittorio delle parti, procederà comunque ad una nuova verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il giudice in esito all'udienza, mediante ordinanza, dovrà poi convertire il pignoramento, determinando l'ammontare del credito: l'entità di quest'ultimo sarà stabilita sulla base di una verifica sommaria, rispetto alla quale al giudice spetta un potere di accertamento limitato ma immancabile.

Va sottolineato come in precedenza la giurisprudenza⁽³³⁾ ritenesse che il giudice dell'esecuzione non dovesse effettuare alcun accertamento sui crediti. Successivamente l'indirizzo giurisprudenziale è mutato⁽³⁴⁾, e si è affermato che al g.e. in questa fase spetta comunque un accertamento sommario⁽³⁵⁾, e ciò tanto per il credito del precedente come per quelli degli intervenuti.

Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità è stata ancora più chiara sul punto⁽³⁶⁾, affermando espressamente che la quantificazione operata in sede di ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione è istituzionalmente provvisoria e finalizzata esclusivamente all'effetto, limitato e contingente, della "sospensione" della procedura espropriativa e soprattutto della successiva liberazione del compendio staggito.

Ad ogni modo, il giudice non dovrà limitarsi a recepire quanto indicato dal creditore, specie in caso di crediti il cui importo non sia direttamente percepibile dal titolo. Egli viceversa esercita un controllo che peral-

⁽³³⁾ Cass., 6-11-1982, n. 5867, *MGI*, 1982, 14083.

⁽³⁴⁾ Cfr., da ultimo, Cass. nn. 685/2016, 4230/2015 e 7537/2014.

⁽³⁵⁾ Di valutazione sommaria proprio in caso di contestazioni riferiva già Cass., 17-5-1988, n. 3442, *FI*, 1989, I, 2585, con nota di CAPPONI; va peraltro ricordato che anteriormente alla riforma del 2005, le questioni in argomento erano essenzialmente incentrate sul controllo degli interventi non titolati (es. Cass., 10-1-1964, n. 65, *FI*, I, 28), oggi completamente superate alla luce del novellato art. 499 c.p.c.

⁽³⁶⁾ Cfr. Cass., 18-1-2016, n. 685 e, conformi, già Cass., 24-3-2011, n. 6733, nonché Cass., 28-9-2009, n. 20733.

tro, attesane la natura sommaria, gli imporrà di basarsi solo sui dati documentali, ma senza che assumano rilievo i conteggi unilaterali predisposti dal creditore stesso⁽³⁷⁾. Che poi il controllo sia di natura eminentemente documentale lo dimostra il fatto che si tratta pur sempre di accertamenti sommari in ambiente esecutivo, e lo indica il dato letterale pur riferito alla presenza di versamenti effettuati (che infatti il debitore ha l'onere di allegare).

Ma il controllo suddetto ha una portata limitata.

Infatti avanzata l'istanza di conversione, se il debitore ha intenzione di contestare l'esecuzione non ha alternativa: o si riserva (anche senza esprimerlo nell'istanza, *retro* § 1) di opporsi o rinuncia alla conversione, perché il giudice, in ogni caso, provvederà a convertire il pignoramento ove l'istanza stessa risulti ammissibile, stabilendo eventualmente il relativo importo rateale.

Quella della conversione non è, quindi, la sede per le contestazioni in ordine al titolo esecutivo od alla pignorabilità dei beni (per quelle sul *quantum* del credito ci si limiterà ad una cognizione *ictu oculi*), in quanto le stesse dovranno eventualmente formare oggetto di un giudizio di opposizione *ex art.* 615 c.p.c. (o anche di controversia distributiva), conformemente alla riserva espressa dal debitore e di cui si è detto.

Ovviamente nulla impedirà al debitore di proporre in via gradata opposizione con istanza di sospensione e, in subordine, istanza di conversione, per il caso appunto in cui l'istanza di sospensione non venga accolta. Più complessa l'ipotesi in cui vi sia integrale contestazione di un solo creditore, in specie quello intervenuto, ma qui direi che può escludersi che il g.e. possa o sospendere limitatamente a quel credito (si tratta di un potere non configurato dall'art. 624 c.p.c., anche se non manca chi ammette la sospensione parziale soggettiva⁽³⁸⁾) o delibare negativamente lo stesso limitandosi a convertire per gli altri crediti. Più fondatamente in tal caso il giudice darà la prevalenza alla volontà di convertire, limitando il proprio sindacato nei termini che si sono detti, e le questioni relative al creditore intervenuto si affronteranno in sede distributiva.

Tornando in generale al contenuto delle verifiche in sede di conversione, poiché il provvedimento di conversione è pur sempre un atto esecutivo, le parti ben potranno impugnarlo *ex art.* 617 c.p.c. in relazione al ritenuto vizio nell'accertamento della somma ivi contenuto.

⁽³⁷⁾ In tal senso, Cass. n. 4046/2009, *REF*, 2009, 142.

⁽³⁸⁾ Cfr. SOLDI, *Manuale*, cit., 2206.

La giurisprudenza che ha ritenuto il concorso dei vari rimedi⁽³⁹⁾, ha successivamente⁽⁴⁰⁾ chiarito che lo stesso è determinato dall'interesse in concreto perseguito dal ricorrente ed in particolare dal debitore. In altri termini ove quest'ultimo, contestando l'accertamento sommario del g.e., voglia ottenere immediatamente (eventualmente anche a mezzo del provvedimento *ex art.* 618 c.p.c.) la riduzione delle somme da convertire, lo strumento più appropriato appare indubbiamente quello dell'opposizione agli atti avverso l'ordinanza, mentre – ove tale esigenza non sussista – egli potrà attendere di utilizzare lo strumento della controversia *ex art.* 512 c.p.c.

Il principio della tendenziale reversibilità di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione, come sottolineato dalla Suprema Corte, è stato costantemente ribadito in merito alla possibilità di contestare l'esistenza e l'entità del credito anche nella fase distributiva per il debitore⁽⁴¹⁾ ma anche per il creditore nei confronti di altro creditore⁽⁴²⁾.

Detto concorso, poi, non trova ostacoli ulteriori posto che al processo esecutivo, ed in particolare agli atti di accertamento sommario suoi tipici, non è applicabile il principio di stabilità proprio invece delle procedure concorsuali⁽⁴³⁾.

La mancata proposizione dell'opposizione agli atti avverso il provvedimento determinativo della somma di conversione da parte del debitore, da un lato, e del creditore procedente o intervenuto dall'altro, avranno peraltro ben diverse conseguenze, il che dipende fisiologicamente dalla struttura della conversione stessa. Infatti, mentre il debitore può non impugnare l'ordinanza (riservandosi la questione sulla quantificazione alla sede propria *ex art.* 512 c.p.c. e nelle altre viste)⁽⁴⁴⁾, per il creditore va da sé che egli debba impugnare subito il provvedimento se ritiene l'importo determinato dal giudice non congruo; in caso contrario, al momento della distribuzione, egli non potrà certo svolgere alcuna contestazione circa il *quantum*, visto che il debitore si libera attraverso il versamento della somma stabilita nell'ordinanza di conversione, non fruendo il creditore

⁽³⁹⁾ Cass., 28-9-2009, n. 20733, *REF*, 2010, 312, con nota di CAPPONI; nello stesso senso, da ultimo Cass., 26-3-2015, n. 6086.

⁽⁴⁰⁾ A parere di chi scrive in maniera esemplare in Cass., 24-3-2011, n. 6733.

⁽⁴¹⁾ Cass., 3-3-2015, n. 4230; Cass., 1-4-2014, n. 7537; Cass., 18-11-2013, n. 25863; Cass., 9-4-2013, n. 8589; Cass., 11-12-2012, n. 22642; Cass., ord., 26-10-2011, n. 22310.

⁽⁴²⁾ Cass., 9-4-2015, n. 7107; Cass., 1-4-2011, n. 7556.

⁽⁴³⁾ V. ancora Cass. n. 20733/2009, cit.

⁽⁴⁴⁾ In tal senso espressamente sent. citata alla nota precedente, così pure SOLDI, *Manuale*, cit., 592.

del diritto di riserva riconosciuto *ex latere debitoris*. Ammettere il contrario varrebbe violare il termine decadenziale sancito dall'art. 617 c.p.c.

Interessante notare che proprio la facoltà di non impugnare il provvedimento da parte del debitore, e ciononostante il conservare egli la possibilità di proporre i visti rimedi oppositivi, sconfessa definitivamente la tesi della superfluità della fase distributiva, tesi infatti che presuppone come l'accertamento svolto dal g.e. in sede di conversione costituisca una sorta di opposizione alla distribuzione anticipata⁽⁴⁵⁾.

La sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi farà stato sulla somma rilevante ai fini della conversione, quindi con efficacia endo-esecutiva, il che per la Suprema Corte⁽⁴⁶⁾ non consentirà la proposizione, sul punto, di una controversia distributiva *ex art.* 512 c.p.c. Si badi, tale efficacia permarrà anche in caso di inadempimento, se quindi verrà ripreso il normale corso del processo esecutivo, procedendosi alla fase liquidatoria e poi alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni staggiti.

In tema di ordinanza determinativa, si pone poi il problema dell'imputazione di eventuali canoni. Poiché gli stessi, quali frutti del bene staggito, vengono a far parte del compendio pignorato, in nulla possono formalmente incidere sulla somma di conversione che è parametrata sul credito. Anche dal punto di vista pratico la determinazione dell'importo di conversione tenendo conto della maturazione dei canoni espone al rischio della rideterminazione, tra l'altro non prevista, in caso di inadempienza del conduttore. Peraltro è logico che, convogliati sul conto della procedura sia le rate di conversione che i canoni, volta che si sia raggiunto il totale del credito come determinato nell'ordinanza *ex art.* 495 c.p.c., il debitore potrà cessare gli ulteriori versamenti e chiedere l'anticipazione dell'udienza per il provvedimento che dispone la liberazione del bene.

Si è già detto che in caso di adempimento quando le somme sono tutte versate occorrerà fissare un'udienza per la verifica e per la distribuzione delle somme versate (oggi solo in parte, attesi i precedenti riparti parziali).

In tale sede il debitore potrà proporre (anche) l'opposizione.

Va anzitutto avvertito che qui, mancando la fase liquidatoria, non è applicabile lo sbarramento alla proponibilità dell'opposizione introdotto dalla l. 119/2016 all'art. 615, 2° co., c.p.c.

⁽⁴⁵⁾ Tale la rigorosa conseguenza tratta dalla giurisprudenza di merito che tale tesi ha seguito: A. Bologna, 15-9-1977, *GI*, 1980, I, 37, con nota di MALAGÙ.

⁽⁴⁶⁾ Ancora sul punto Cass. n. 20733/2009.

Soprattutto poi, quello della distribuzione è il momento in cui viene in rilievo l'istanza di sospensione *ex art.* 624 c.p.c., almeno secondo l'opinione che abbiamo espresso al precedente paragrafo.

Sempre in tema d'opposizione spiegata in relazione ad un processo esecutivo oggetto di conversione, va sottolineato che, ove la stessa abbia ad oggetto il solo *quantum* del credito, e salva la presenza di interventi tardivi nel senso che si vedrà al § 6, ove gli importi già versati fossero divenuti sufficienti ad esito del giudizio stesso, il debitore potrà richiedere la fissazione dell'udienza di verifica ed emissione dell'ordinanza di liberazione, così come potrà richiedere la rideterminazione dell'importo di rateizzazione, ferma restando la durata della stessa⁽⁴⁷⁾.

5. *L'inadempienza.*

Questioni rilevanti si pongono con riguardo all'inadempimento dell'ordinanza di conversione. Raramente si avrà un provvedimento di conversione con immediato versamento di tutto il dovuto. Generalmente, o si realizza un differimento per la verifica del pagamento frattanto intervenuto o, più spesso, il debitore chiederà il pagamento rateale, attualmente previsto nel massimo in trentasei mensilità, ed escluso solo per il caso dell'espropriazione presso terzi⁽⁴⁸⁾ di crediti, non concedibile d'ufficio e subordinato alla sussistenza di giustificati motivi discrezionalmente individuati

(47) Come si è detto poco sopra la rideterminazione dell'importo di conversione non è prevista; essa è quindi ammissibile solo quando dipenda dall'accoglimento di un'opposizione come indicato nel testo, inclusa quella avverso un creditore intervenuto, ovvero in ipotesi di rinuncia di uno dei creditori.

(48) Condivisibile la conclusione assunta dalla giurisprudenza di merito secondo cui tale esclusione è dovuta al fatto che, essendo la rateizzazione strumentale ad un soddisfacimento più celere e maggiormente satisfattivo rispetto alla liquidazione/vendita coattiva del bene mobile od immobile, che tra l'altro subisce il meccanismo dei ribassi in seguito alle eventuali aste deserte, «nel caso del pignoramento presso terzi che colpisca crediti tale ratio non si ravvisa in quanto vi è già una somma certa liquida ed esigibile da assegnare», cfr. T. Milano, Sez. III, 17-5-2017, in *Il processo civile.it*, v. Conversione.

Sempre in tema di pignoramento presso terzi deve ammettersi l'interesse alla conversione, e quindi l'ammissibilità della stessa, anche successivamente alla dichiarazione positiva del terzo (ma anteriormente all'assegnazione del credito), in quanto con l'istituto di cui all'art. 495 c.p.c. al creditore viene assicurato un pagamento anziché la mera cessione *ex lege* del credito staggito, il quale peraltro in tal caso resta pignorato e, venendo (verosimilmente parzialmente) a maturazione, dovrà essere riscosso dalla procedura e non dal debitore esecutato. Certo in caso di rateizzazione quanto precede dovrà essere preso in considerazione con riferimento all'esercizio dei relativi poteri discrezionali del g.e. con riferimento all'obiettivo del miglior soddisfacimento del creditore.

dal g.e. sulla base delle effettive capacità economiche del debitore in relazione al complessivo debito⁽⁴⁹⁾.

La rateizzazione non configura dunque un diritto del debitore, ma è subordinata al prudente apprezzamento del giudice, e nonostante gli elementi ritraibili dai lavori parlamentari⁽⁵⁰⁾ per una valutazione anche soggettiva e di “meritevolezza”, ciò che deve guidare il giudice nell’esercizio di tale potere discrezionale è la necessità di garantire il sollecito e sicuro soddisfacimento del creditore⁽⁵¹⁾. Sicché, ad esempio, ove le difficoltà del debitore di pagare immediatamente siano manifestate in modo tale da compromettere la ragionevole previsione di un puntuale pagamento delle rate alle scadenze, il beneficio dovrebbe essere escluso.

Dal punto di vista operativo, è poi opportuno sottolineare che la rateizzazione va accordata tenuto conto degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, a quello legale. Orbene, mentre tale ultimo tasso sostanzialmente (come noto) non incide sul calcolo della rata, le cose possono mutare in ipotesi di tasso d’interesse convenzionalmente pattuito, ad esempio nell’ambito di un contratto di mutuo o di finanziamento, laddove si registrano talvolta tassi d’interesse in misura notevole.

Un primo problema che si presenta in caso di inadempimento attiene alle modalità con cui si deve in concreto procedere. La norma, infatti, si limita a stabilire che in caso di omissione di versamento o ritardo di oltre quindici giorni nel versamento anche di una sola rata, il giudice dispone senza indugio la vendita dei beni.

In proposito, il meccanismo – nonostante le diatribe dottrinali sorte in argomento – pare piuttosto semplice: il creditore titolato⁽⁵²⁾ presenta l’istanza al giudice con cui chiede la vendita, col che automaticamente propone anche la ripresa della fase liquidatoria del processo esecutivo (e implicitamente la chiusura del subprocedimento di conversione). A ciò consegue la necessità di fissare un’udienza, posto che è connaturale alla procedura che le conseguenze dell’istanza (ripresa della fase suddetta e pignoramento delle somme versate) non possano verificarsi *inaudita altera parte*.

(49) Peraltro Cass. n. 1490/1989, *GI*, 1990, I, 1796, ritiene irrilevante l’entità della somma e le difficoltà di pagamento immediato. La fattispecie peraltro è espressione di un rigore correlato all’uso invalso di predisporre l’istanza di conversione in prossimità dell’asta, che però allo stato della legislazione non è ora più possibile e che configurava in allora un autentico abuso dell’istituto.

(50) Per i quali v. TARZIA, *La conversione*, cit., 449.

(51) TARZIA, *op. cit.*, 449.

(52) Vedremo al § successivo cosa accade ove l’istanza sia presentata da un intervenuto tardivo.

All'udienza il debitore ha pur sempre la facoltà di dimostrare l'insussistenza dell'inadempienza ovvero la presenza di cause di giustificazione atte alla concessione della rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.⁽⁵³⁾. In difetto, il giudice, sulla base dell'istanza già depositata dal creditore (o dai creditori), disporrà la vendita.

A quel punto, chiuso quindi il sub-procedimento e ripresa la fase liquidatoria, l'effetto di livellamento delle cause di prelazione che caratterizza la conversione cederà il passo al risorgere dei privilegi sostanziali.

Dall'udienza (e non dall'istanza, tenuto conto dell'esclusione della fase liquidatoria in pendenza del sub-procedimento di conversione) decorreranno i termini di cui all'art. 567 c.p.c., ove il creditore non avesse già provveduto al deposito della relativa documentazione. Non versandosi in ipotesi di sospensione, è dubbia in proposito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 298 c.p.c., in virtù del quale i termini in caso di sospensione del processo devono intendersi interrotti. Peraltro la *ratio* non è dissimile e l'effetto della conversione sulla fase liquidativa è sicuramente di arresto temporaneo, per cui computare anche il tempo trascorso anteriormente al provvedimento di conversione appare forse eccessivo. Non si pone poi alcun problema ove il creditore non avesse proceduto prima dell'istanza di conversione all'iscrizione a ruolo per mancato decorso del termine di cui agli artt. 518, 521-*bis*, 543 o 557 c.p.c., poiché in base al disposto di cui all'art. 159-*ter* c.p.c. vi avrà già provveduto il debitore in uno con il deposito dell'istanza di conversione.

La dottrina⁽⁵⁴⁾ ritiene poi che anche circa il denaro versato dall'inadempiente, che come si è preavvertito forma parte dei beni pignorati, si avrà la necessità dell'istanza di distribuzione *ex art.* 529, 1° co., c.p.c., che prendendo il posto di quella di vendita, deve essere proposta nel termine di cui all'art. 497 c.p.c. (dalla data in cui il denaro si considererà facente parte dei beni pignorati ai sensi dell'art. 495, 5° co., c.p.c., o meglio da quella dell'udienza in cui di ciò si prende atto, decorso ulteriormente il termine dilatorio di cui all'art. 501 c.p.c.).

Tale necessità non è unanimemente condivisa⁽⁵⁵⁾, posto che, in generale, ove il denaro sia oggetto di pignoramento, non essendovi necessità di una fase liquidatoria, lo scopo specifico dell'istanza stessa in realtà sarebbe già stato raggiunto e si dovrebbe passare direttamente alla fase della distribuzione. Ora però l'art. 529 c.p.c. effettivamente indica la necessità di

(53) Sull'applicabilità dell'istituto TARZIA, *op. cit.*, 457, nota 64.

(54) TARZIA, *op. cit.*, 458.

(55) REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1999, 272.

un'istanza di distribuzione del denaro, affiancandola a quella della vendita in caso di pignoramento di cose, per cui risulta evidente come la stessa non sia un atto superfluo e liberamente sostituibile con un'iniziativa officiosa, ma un autentico atto di impulso che, in base alla stessa collocazione scelta dal legislatore, condivide la natura dell'istanza di vendita, ai cui termini di decadenza è immancabilmente soggetto, e si riferisce ad ipotesi ben distinta, come già detto, rispetto a quella della distribuzione del ricavato.

Né sussistono qui i dati testuali specifici che si hanno nella diversa ipotesi di somme rinvenienti dalla conversione adempiuta.

6. *L'intervento tardivo.*

La durata significativa del sub-procedimento, specie in caso di rateazione, comporta la necessità di coordinare l'istituto con la disciplina dell'intervento, con rilevanti riflessi proprio in caso di inadempienze. Ora, se l'intervento è avvenuto anteriormente all'emissione dell'ordinanza di conversione, il relativo credito dovrà essere preso in considerazione ai fini della determinazione della somma⁽⁵⁶⁾ e la ragione di tale soluzione sta evidentemente nella necessità di non alterare lo "stato passivo" che il g.e. si trova dinanzi al momento della conversione stessa.

Addirittura, qualora l'intervento fosse anteriore all'istanza, come detto, dovrà essere considerato anche ai fini della determinazione del quinto, quindi sotto il profilo dell'ammissibilità. Da ciò discende che gli interventi successivi all'emissione dell'ordinanza di conversione dovranno considerarsi tardivi (ove la tardività ha riguardo esclusivamente ai fini del sub-procedimento in esame e non anche al criterio di cui all'art. 528 c.p.c.). I relativi creditori si soddisferanno quindi solo su quanto sopravvanzerà dopo il pagamento dei tempestivi.

Tale ultima evenienza si verificherà soprattutto a seguito di accoglimento di un'opposizione (anche solo nel *quantum*) nei confronti del precedente o di un creditore tempestivo, ovvero a seguito del vittorioso esito di una controversia distributiva.

Peraltro in dottrina si è affermato che gli interventi successivi all'ordinanza determinativa dell'importo di conversione, sarebbero inammissibili perché riguarderebbero solo una esorbitanza della somma del tutto eventuale⁽⁵⁷⁾, e inoltre perché per essi non vi sarebbe la possibilità del con-

⁽⁵⁶⁾ Da ultimo Cass., 24-1-2012, n. 940. In tal senso già Cass., 20-12-1972, n. 3668, *FI*, 1973, I, 2384.

⁽⁵⁷⁾ VERDE, *Conversione*, cit., 394.

trollo – pur sommario – da parte del g.e. Di conseguenza per tale indirizzo, allorché si verifichi il sopravanzo di cui sopra occorrerà procedere alla restituzione delle somme in eccedenza al debitore.

Tali obiezioni non mi paiono però insuperabili e, in generale, ritengo l'ammissibilità dei suddetti interventi tardivi⁽⁵⁸⁾. Escluso, anzitutto, che il processo esecutivo dopo la conversione entri in uno stato di quiescenza (escluso, quindi, che sia applicabile il disposto dell'art. 626 c.p.c. agli interventi in parola), in effetti, quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza di un sopravanzo (o supero) della somma di conversione rispetto all'entità dei crediti tempestivi sarebbe meramente eventuale, tale circostanza non è diversa da quella che si verifica in caso di ricavato della vendita delle cose pignorate (sebbene in quest'ultimo caso sia più frequentemente connessa ai risultati della vendita); e se è vero che la somma di conversione è commisurata all'importo dei creditori tempestivi, è altrettanto vero – da un lato – che la possibilità di contestazione (e quindi di esclusione) del creditore è connaturata all'istanza di conversione ed al suo carattere non solutorio e – dall'altro – che l'effetto dell'avvenuta conversione è proprio la soggezione della somma a pignoramento.

Nulla di più logico, dunque, del soddisfacimento dei creditori tardivi col relativo sopravanzo, e nulla di meno accettabile della restituzione al debitore di somme pignorate in presenza di creditori (pur tardivi) insoddisfatti⁽⁵⁹⁾.

Quanto all'obiezione circa il difetto dell'indicato controllo (pur sommario) che – effettivamente – nel caso di interventori tardivi non può operare proprio perché la conversione è già stata disposta, in proposito va detto che – fermo restando il controllo del titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione – il debitore ha sempre a disposizione lo strumento

⁽⁵⁸⁾ Ammette il soddisfacimento sul sopravanzo dei tardivi, pur con differenze rispetto a quanto qui concluso, SOLDI, *Manuale*, cit., 587.

⁽⁵⁹⁾ Viene spesso citata come dimostrazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole in ogni caso alla restituzione Cass. 11-2-1999, n. 1145; tale pronuncia però attiene anzitutto ad un caso in cui vi era un solo creditore, e in ogni caso si limita ad affermare che il residuo della somma ricavata va restituito al debitore in base al principio generale stabilito dall'art. 510 c.p.c. (in allora 3°, oggi 4° co.), principio che certo non impedisce il soddisfacimento dei tardivi. Allo scopo si riporta uno stralcio della relativa motivazione: «Le somme versate dal debitore esecutato in sede di conversione del pignoramento divengono esse stesse assoggettate al pignoramento con la conseguenza che il vincolo non può venire meno che nelle forme previste dal codice di rito. Pertanto, nel caso in cui, dopo le attribuzioni ai creditori, vi sia un residuo della somma versata in sede di conversione del pignoramento, e sulla quale si è trasferito il relativo vincolo, questo residuo "è consegnato" al debitore esecutato, come espressamente previsto in via generale dall'art. 510, 3 comma, cod. proc. civ.».

di cui all'art. 512 c.p.c. e tanto basta, non ponendosi qui alcuna questione di tutela del debitore a monte (garantita come si ricorderà dall'opposizione agli atti avverso l'ordinanza determinativa), in quanto gli interventi in parola non influenzano l'entità della somma di conversione. Quanto poi alla distribuzione, in caso di pluralità di interventi tardivi si applicherà ad essi il disposto di cui all'art. 541 c.p.c.

Più complessa l'ammissibilità di controversia distributiva tra creditori tardivi e tempestivi, ma una volta ammesso che l'intervento dei primi può aversi, a questo punto non si vede come negare tale forma di tutela ai medesimi. Ancora una volta, dovrebbe prevalere l'osservazione secondo cui, perfezionatasi la conversione, che – si ripete, non ha scopo solutorio verso i creditori tempestivi ma solo quello di liberare un bene dal vincolo del pignoramento – e, quindi, caduto l'originario vincolo del pignoramento su un bene diverso (il denaro), si devono riconoscere ai creditori intervenuti tardivi le usuali facoltà e garanzie afferenti il ceto creditorio. Il tutto salvi gli effetti preclusivi visti con riguardo ai crediti oggetto di opposizione agli atti avverso l'ordinanza di conversione (nella parte in cui determina il credito).

La possibilità di soddisfacimento dei creditori intervenuti tardivi negli indicati limiti, tuttavia, dipende dall'essersi o meno perfezionata la conversione. Invero quest'ultimo effetto si produce solo con il versamento integrale della somma (e tempestivo anche dell'ultima rata, in caso di rateizzazione), momento in cui si verifica la sostituzione del bene col denaro. Ove quindi l'opposizione avverso il creditore precedente fosse stata accolta anteriormente, la somma non sarebbe mai stata pignorata e – cessato l'obbligo dell'ulteriore versamento⁽⁶⁰⁾ – l'importo andrebbe restituito al debitore. Del pari, ove l'importo di conversione fosse eccedente per mero errore materiale, avviato ad esso con l'acconcia procedura, il supero andrebbe anche qui restituito in quanto la differenza mai sarebbe stata oggetto di pignoramento. Viceversa il sopravanzo andrà ai tardivi ove l'opposizione sia accolta successivamente al perfezionarsi della conversione, o quando si versi in ipotesi di controversia distributiva (quindi succes-

⁽⁶⁰⁾ Ritengo peraltro che se fra i creditori tempestivi ci fossero degli intervenuti titolati e non ricorresse l'ipotesi del difetto originario del titolo, come indicato da Cass. n. 61/2014, l'obbligo di versamento proseguirebbe solo per i crediti diversi da quelli rispetto al quale l'opposizione venne accolta, ma qui l'eventuale supero eventualmente formatosi, essendo il totale commisurato anche sullo stesso, andrebbe restituito perché il pignoramento non potrà operare che nei limiti della conversione, che a quel punto non potrà che riguardare appunto i crediti ancora sorretti da titolo esecutivo. Trattandosi poi di ipotesi di rateizzazione non ancora completata, tale supero potrà piuttosto essere computato a favore degli altri creditori tempestivi in modo da giungersi al completamento della somma in anticipo.

siva alla sostituzione del denaro al bene pignorato, e che statisticamente rappresenta l'ipotesi più ricorrente), o ancora nel caso di mancato perfezionamento della procedura prevista dagli artt. 499 e 510 c.p.c. per i creditori non titolati (in particolare nell'ipotesi in cui il non titolato non riesca nel triennio a procurarsi il titolo, cfr. anche *infra* § 8) ed infine in caso di pagamenti a favore degli altri creditori al di fuori del processo (si pensi agli effetti di una compensazione legale).

Tali conclusioni vanno oggi coordinate con il nuovo disposto di cui all'art. 495, 4° co., ult. parte, c.p.c., in tema di distribuzioni periodiche. È infatti logico che le superiori osservazioni vadano riferite anche alle somme maturate al momento della distribuzione parziale ivi contemplata.

Quanto precede dimostra ulteriormente, a mio parere, come sia erronea la prassi di consentire il percepimento delle singole rate direttamente da parte del creditore senza passare tramite la formale assegnazione periodica sopra illustrata (cfr. *retro* § 1), soluzione che si è già detto essere distonica sia rispetto alla natura non solutoria della conversione sia rispetto alla già richiamata necessità della fase distributiva. La diversa opinione⁽⁶¹⁾ non solo non pare più attuale alla luce delle modifiche introdotte all'art. 495 c.p.c., soprattutto rispetto alla previsione delle distribuzioni periodiche, ma anche le ragioni pratiche richiamate a suo sostegno e relative al decorso degli interessi, appaiono superabili con l'inclusione degli stessi interessi "a scalare" sulle somme di conversione; ancora, l'analogia con il disposto dell'art. 594 c.p.c. appare quantomeno ormai non più invocabile, anch'essa alla luce del fatto che l'assegnazione delle rate riceve oggi una disciplina diretta e specifica proprio all'art. 495, 4° co., ult. parte, c.p.c.

Si noti che il creditore intervenuto tardivo sarà sempre e comunque considerato tale (cioè avente diritto al solo sopravanzo) ancorché il suo credito fosse assistito da cause legittime di prelazione, poiché queste come già detto (*retro* § 1) – nell'ottica della conversione, che è quella dell'integrale pagamento di tutti i creditori – non rivestono alcun valore⁽⁶²⁾.

Minoritaria infatti appare la corrente dottrina⁽⁶³⁾ che muovendo dall'ipotesi secondo cui la conversione del pignoramento non determini altro che la prosecuzione del processo esecutivo seppur con un oggetto

⁽⁶¹⁾ TARZIA, *op. cit.*, 457.

⁽⁶²⁾ Anzi in proposito VERDE, *op. cit.*, sostiene che piuttosto, pur nel ristretto ambito del sub-procedimento di conversione, l'unico differenziale tra creditori è dato dalla tempestività o meno rispetto all'ordinanza di conversione, il che configurerebbe una sorta di prelazione processuale prevalente anche su quelle sostanziali, i cui titolari però, come subito vedremo, ben possono ovviare con il pignoramento successivo.

⁽⁶³⁾ LASERRA, *Il sequestro conservativo come vincolo a porta aperta*, RDP, 1976, 109;

mutato, ritiene applicabili le ordinarie regole in tema di intervento del ceto creditorio, salve comunque le cause legittime di prelazione.

7. *Ulteriori questioni in tema d'intervento.*

Il creditore titolato, a fronte di una conversione già disposta, potrebbe peraltro disinteressarsi al relativo procedimento e promuovere un autonomo pignoramento. La pratica insegna che, in tale ultima ipotesi, il debitore o propone un'analogha istanza di conversione nel nuovo processo ovvero cessa di pagare anche la prima conversione: in quest'ultimo caso, i due procedimenti vengono riuniti per la prosecuzione dell'esecuzione. Potrebbe tuttavia anche capitare che il debitore continui a pagare le rate della sola prima procedura convertita: in tal caso, non potrà procedersi alla riunione dei due procedimenti, poiché il presupposto del *simultaneus processus* è dato dall'identità dell'oggetto, che in tal caso non si avrebbe, almeno in prospettiva; pertanto, il secondo pignoramento proseguirebbe con la fase liquidatoria in virtù del principio di cui all'art. 493, 3° co., c.p.c., non subendo peraltro alcun pregiudizio dall'eventuale estinzione (o comunque chiusura, anche a seguito di adempimento *ex art.* 495 c.p.c.) del primo. Giunto però il nuovo processo esecutivo così promosso alla fase della distribuzione dopo la vendita del bene, si dovrebbero accantonare le somme ricavate per i creditori ammessi alla conversione nell'altro procedimento, per l'eventualità di inadempimento all'ordinanza *ex art.* 495 c.p.c. ed il conseguente riemergere dei presupposti per la riunione⁽⁶⁴⁾.

Si noti che, a questo punto, il creditore nei cui confronti operava la conversione verrà considerato intervenuto tempestivo, dovendosi ormai valutare, ai fini della tempestività, la data del pignoramento a suo tempo promosso.

Sempre in tema di inadempimento del debitore in sede di conversione, l'art. 495 c.p.c. dispone che in tal caso le somme fino ad un certo momento versate (le ipotesi più frequenti si riferiscono ovviamente all'ipotesi della rateazione, mentre nel caso di pagamento in un'unica soluzione, la cui verifica viene rinviata una successiva udienza, di fatto si tratterà solo del quinto) *formano parte dei beni pignorati*.

Ma chi può soddisfarsi su di esse? Normalmente in tali casi si avrà la prosecuzione del processo esecutivo con la conseguente esitazione dei beni

SCARDACCIONE, *La conversione del pignoramento e l'intervento dei creditori nell'espropriazione*, RDP, 1960, 651.

⁽⁶⁴⁾ In tal senso TARZIA, *op. cit.*, 461; PETRONE, *Nuovi orientamenti*, *cit.*, 607.

staggiti. Al momento della distribuzione si avranno così due masse attive: il ricavato della vendita e le somme versate in conversione.

Orbene, verificandosi l'ipotesi di creditori privilegiati e di creditori ipotecari, è logico che mentre le somme ricavate dalla vendita saranno distribuite avendo riguardo alle cause legittime di prelazione, le somme versate in sede di conversione – non essendo il frutto di beni soggetti a prelazione – dovranno essere distribuite in conformità alla regola della conversione ossia in proporzione tra tutti i creditori senza riguardo ai privilegi⁽⁶⁵⁾.

La suggestione secondo cui le somme di conversione vanno distribuite, *in loco rei*, almeno nell'ipotesi di corretto adempimento dell'ordinanza, non appaga a mio parere poiché si tratta pur sempre di beni (somme) pignorati differenti da quelli che formano oggetto della prelazione, e ciò pertanto non giustifica neppure la distribuzione (nei riparti parziali) con preferenza per i privilegiati. D'altronde se la conversione è onorata non vi sarà questione perché tutti i creditori saranno soddisfatti; viceversa i diritti di prelazione si eserciteranno correttamente solo sul ricavato delle vendite.

Peraltro in caso d'inadempimento pare forse più puntuale, trattandosi di somme pignorate, di seguire le regole generali, per cui prevarranno i creditori titolari di privilegio generale sui mobili (il che sarà fonte di ulteriori complicazioni ove si fosse autorizzata la riscossione diretta delle rate da parte del creditore).

La complicazione discende dalla presenza di intervenuti tardivi nel senso detto al paragrafo precedente. Essi, con la ripresa della fase liquidatoria del processo esecutivo, non potranno più essere considerati intervenuti tardivi, poiché, a quel punto, tale veste appartiene solo a coloro che siano intervenuti successivamente al provvedimento che dispone la vendita, il quale fatalmente (tenuto conto del *dies ad quem* per la proponibilità dell'istanza di conversione) sarà emesso dopo gli interventi in parola.

Le somme di cui si discorre rientrando a pieno titolo nell'oggetto del pignoramento ne seguono le regole generali.

Trattandosi di assegnazione di somme pignorate si applicheranno, come anticipato, le regole di cui all'art. 529, 1° co., c.p.c., per cui la tardività non sarebbe configurabile, mancando, in tal caso, l'udienza di autorizzazione alla vendita per assenza della fase liquidatoria (del resto, l'art. 528 c.p.c. rinvia all'art. 525 c.p.c., il quale si riferisce esclusivamente all'udienza per la fissazione della vendita o per l'assegnazione, nulla disponendo in ordine all'ipotesi del pignoramento di somme). Trattandosi peraltro di ipotesi di piccola

(65) Così Cass., 10-8-2007, n. 17644.

espropriazione mobiliare si applicheranno le regole di cui all'art. 525, 2° co., c.p.c. e, pertanto, sarà tardivo ogni intervento successivo alla presentazione dell'istanza di distribuzione delle somme.

Ulteriore implicazione dell'inadempimento in caso di intervento attiene al tema della composizione dell'importo determinato ai fini della conversione. Come s'è preavvertito, esso deve tener conto anche delle somme dovute ai creditori intervenuti. Ciò però se incide sull'entità dell'importo, non comporta che i singoli versamenti siano direttamente imputabili ad un credito piuttosto che ad un altro: la somma è unica e conseguentemente, in caso d'inadempienza, qualsiasi creditore sarà legittimato (coi limiti che vedremo a proposito dei non titolati) a chiedere la riattivazione della fase liquidatoria. E ciò vale anche per le ipotesi in cui il giudice autorizzi i versamenti diretti in favore dei vari creditori (rispetto ad alcuni dei quali i versamenti avvengono e ad altri no). Anche qui, infatti, i versamenti vanno comunque imputati all'indistinta somma di conversione e, nell'ipotesi di inadempienza, i creditori in sede distributiva si soddisferanno in proporzione sul tutto. Da ciò discende che, in tali casi, i creditori dovranno restituire alla procedura le somme nel frattempo percepite (a differenza, come detto, dall'ipotesi legislativamente prevista di cui all'art. 495, 4° co., della distribuzione parziale).

Può poi accadere, ed anzi normalmente accade, che le somme in parola, dopo la ripresa della fase liquidatoria siano utilizzate per far fronte alle spese della procedura: se ciò consentirà di evitare le anticipazioni da parte dei creditori, nondimeno potrà andare a detrimento delle regole fin qui indicate.

Per tale ragione, in sede di distribuzione le masse attive andranno di regola tenute distinte e le spese di vendita, di custodia etc. andranno fatte gravare solo su ricavato della vendita.

Infine, appare opportuno contemplare l'ipotesi in cui, a fronte delle inadempienze del debitore, i creditori contemplati dall'ordinanza rimangano inerti, ossia non promuovano la ripresa della fase liquidatoria, o non possano farlo (es. a fronte di un pur tardivo adempimento). In tale ipotesi, il creditore intervenuto "tardivo" in corso di conversione pare alla giurisprudenza di merito non potrebbe comunque opporsi alla chiusura della procedura proprio per i limitati effetti del proprio intervento così come descritti sopra: essendo l'intervento collocato in un sub-procedimento che pone il processo esecutivo in attesa dell'adempimento di quanto prescritto dall'ordinanza di conversione (adempimento cui, in difetto di sopravanzo, i tardivi non hanno interesse), solo i titolari dei crediti da essa contemplati sono legittimati a chiedere la prosecuzione (generalmente tramite l'istanza

di vendita o, se già precedentemente richiesta, quella di fissazione di un'udienza per provvedere su di essa).

Tuttavia potrebbe in contrario osservarsi che da un lato i ritardi e gli inadempimenti del debitore provocano automaticamente la decadenza dal beneficio della conversione, cui egli viene ammesso non dalla volontà dei creditori ma dalla concessione del giudice; dall'altro l'interesse del creditore intervenuto in simili ipotesi c'è a mio parere, visto che con la decadenza le somme versate divengono beni pignorati a tutti gli effetti con le ormai note conseguenze, e d'altronde la norma non distingue sul soggetto titolare dell'istanza di prosecuzione, solo richiedendo, conformemente alla regola generale, trattarsi di creditore titolato.

8. *Il disconoscimento del credito non titolato nel sub-procedimento di conversione.*

Ai creditori intervenuti non muniti di titolo, come noto, ai sensi dell'art. 499 c.p.c. è data facoltà d'intervento se al momento del pignoramento vantino un credito fondato sul sequestro di un bene, diritto di pegno o prelazione risultante dai pubblici registri ovvero se il loro credito risulti dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Essi, oltre a notificare il ricorso al debitore unitamente all'estratto delle indicate scritture, devono altresì notificare al debitore il provvedimento di fissazione dell'udienza normalmente contenuto nell'ordinanza che dispone la vendita.

All'udienza così fissata si procede poi al riconoscimento (anche tacito) del credito; in caso di mancato riconoscimento, il creditore avrà termine di trenta giorni per proporre l'azione volta alla costituzione di un titolo esecutivo, e in tal caso in sede distributiva avrà diritto all'accantonamento triennale in proprio favore.

Anzitutto, ci si deve domandare come combinare tale regole con il sub-procedimento di conversione, ma, prima ancora, se esse si ritengano compatibili con quest'ultimo.

A tale ultimo interrogativo ritengo di rispondere affermativamente, conformemente all'opinione già espressa in passato⁽⁶⁶⁾. Ciò in quanto la conversione è alternativa alla sola fase liquidatoria, e conserva al processo esecutivo in cui s'innesta la sua finalità di soddisfacimento forzato, che si realizza all'udienza di distribuzione del ricavato con il relativo provvedimento, il che impone che tutte le categorie di creditori possano farlo anche

⁽⁶⁶⁾ CRIVELLI, *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, Torino, 2012, I, 415 ss.

nel sub-procedimento in parola, e conseguentemente, il G.E. deve essere posto in condizione di determinare le somme ad essi spettanti.

Non penso, dunque, che possa seguirsi l'opinione⁽⁶⁷⁾ secondo cui i crediti dei non titolati in questo sub-procedimento debbano essere oggetto solo di contestazione nell'ambito di un'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., in quanto – a mio avviso – tale soluzione sarebbe in evidente contrasto con le modalità di ammissione dei crediti non titolati nel processo esecutivo previste dall'art. 499 c.p.c., senza peraltro che ne sussista la necessità.

Circa gli adattamenti procedurali, dopo che ovviamente l'importo dovuto all'intervenuto viene in considerazione ai fini del calcolo del versamento del quinto all'udienza fissata per la conversione *ex art.* 495, 3° co., c.p.c., si procederà anche ai sensi dell'art. 499, 6° co., c.p.c.

Preciso solo che, poiché la comparizione o meno all'udienza in parola potrebbe avere come effetto il riconoscimento (con efficacia sempre endoesecutiva) del credito, non sarà sufficiente la comunicazione del decreto a cura della cancelleria come avviene d'ordinario ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (trattandosi di udienza fissata su istanza del debitore), ma occorrerà altresì che questo, il quale conterrà l'avvertimento che l'udienza si terrà anche per gli effetti di cui all'art. 499 c.p.c., venga notificato al debitore a cura della parte, secondo lo schema di quest'ultima norma.

Quanto al funzionamento dei termini e del meccanismo d'accantonamento dovrà tenersi conto del fatto che, in caso di disconoscimento, l'intervento non potrà essere considerato efficace a tutti gli effetti indipendentemente dai successivi incumbenti; d'altronde l'interventore non avrà ancora potuto provare di aver principiato l'azione volta a procurarsi un titolo. D'accordo i creditori, potrà allora differirsi l'udienza deputata all'adozione dell'ordinanza di conversione.

Altrimenti il Giudice dovrà determinare l'importo di conversione comprendendo anche il credito oggetto dell'intervento in parola ma condizionando, poi, la verifica dell'ottemperanza all'effettiva introduzione dell'azione, fissando così un'udienza apposita compatibile con il termine di trenta giorni previsto dall'art. 499 c.p.c.

Se a quell'udienza il creditore dimostrerà di aver proposto l'azione e l'importo sarà già disponibile, egli chiederà l'accantonamento *ex art.* 510, 3° co., c.p.c. e tutto proseguirà in base all'ordinanza di conversione a suo tempo emessa. Se viceversa sarà stata concessa la rateizzazione, il giudice al

(67) STORTO, *La riforma del processo espropriativo e l'accertamento anticipato dei crediti: nuove coordinate per un vecchio problema*, REF, 2007, 168.

termine della stessa consentirà agli altri creditori di riscuotere quanto loro spettante in base all'ordinanza stessa e invece disporrà l'accantonamento delle somme spettanti all'intervenuto⁽⁶⁸⁾, cosa che farà anche in occasione dei singoli riparti parziali *ex art. 495, 4° co., c.p.c.*

Se, infine, decorsi tre anni – come previsto dall'art. 499 c.p.c. – previsti affinché il creditore si munisca di titolo e quest'ultimo non si sia frattanto formato, sarà ordinata dal giudice la restituzione delle somme al debitore, salvo quanto osservato *retro* § 6.

⁽⁶⁸⁾ In tal senso BARRECA, *L'intervento dei creditori e il piano di riparto nelle procedure esecutive immobiliari riformate*, REF, 2007, 31.